

Comunicato del Presidente del 10/10/2006

L'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici ha ampliato le competenze dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che, dal 1 luglio 2006, ha assunto la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006, le singole stazioni appaltanti, una o più delle altre parti interessate, singolarmente o congiuntamente, possono rivolgere all'Autorità istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara.

Al riguardo si rende noto che il Consiglio dell'Autorità ha approvato in data odierna il regolamento recante la procedura di soluzione delle controversie e relativo formulario per l'inoltro delle richieste di parere, consultabili sul sito dell'Autorità stessa.

Pertanto, il Consiglio dell'Autorità al fine di regolare l'accesso alle richieste di interpretazione della norma e di prospettazione di questioni inerenti le procedure di gara, ritiene di dover precisare che l'Autorità provvederà a formulare parere esclusivamente alle richieste inoltrate ai sensi della citata disposizione, utilizzando l'apposito modello presente nel sito.

Relativamente alle questioni che rivestono carattere di generalità in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si precisa che l'Autorità provvederà ad unificare per tematiche le singole fattispecie, per l'emanazione di atti a valenza generale.

Alfonso Maria Rossi Brigante

In relazione al Comunicato del Presidente datato 10 ottobre 2006 si precisa che il Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art.6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è stato pubblicato sul Massimario dell'Autorità alla voce Regolamenti